

DISTRETTO DI LUINO

CRITERI ATTUATIVI DEL BUONO PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITA' - 2005

INDICE

Art.1 : "Oggetto"	Pag.	1
Art.2 : " Ambito di applicazione"	Pag.	1
Art.3 : "Obiettivi"	Pag.	1
Art.4 : "Destinatari"	Pag.	1
Art.5 : "Criteri di erogazione ed entità della provvidenza economica"	Pag.	1
Art.6 : "Beneficiari"	Pag.	2
Art.7 : "Compiti dell'Ufficio di Piano"	Pag.	2
Art.8 : "Compiti delle Amministrazioni comunali"	Pag.	2
Art.9 : "Modalità di formazione della graduatoria"	Pag.	2
Art.10: "Accesso al buono in oggetto"	Pag.	3
Art.11: "Cessazione e sospensione dell'erogazione"	Pag.	3

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 l'attuazione dell'intervento "Buono sociale" in favore delle famiglie in condizioni di fragilità economico/sociale nella cura e nell'accudimento dei nuovi nati/adottati (L. 289/02, art. 46, comma 2), così come previsto dalla D.G.R. n°19977 del 23 dicembre 2004.

Detto titolo sociale costituisce uno strumento integrativo o alternativo dei tradizionali servizi anche di competenza dei Comuni. Il Buono non sostituisce né riduce la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e l'efficacia degli altri servizi esistenti e strutturati, ma consente, di operare con flessibilità e versatilità per il soddisfacimento dei bisogni sociali dei cittadini appartenenti alle categorie fragili.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il contesto territoriale di riferimento è il Distretto di Luino. La gestione dell'intervento avviene tra i comuni interessati, in forma associata, e l'Ufficio di Piano.

Art. 3 - OBIETTIVI

Tale provvidenza permette di sostenere le famiglie che si trovano in condizione di fragilità economica per un supporto rispetto alle cure dei figli con un'età inferiore ai tre anni.

Art. 4 - DESTINATARI

I requisiti per poter accedere ai contributi del presente regolamento sono i seguenti:

- Residenza del nucleo familiare in uno dei Comuni del Distretto di Luino;
- Presenza di minori nati tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2005 e comunque dalla data di effettiva residenza in uno dei Comuni del Distretto.
- Attestazione ISEE del nucleo familiare inferiore ad Euro 8263,37. Ai fini della graduatoria verranno valutati gli abbattimenti e le integrazioni di cui all'articolo 9.

Nel caso dei cittadini extracomunitari, potranno accedere ai contributi i residenti in uno dei Comuni del Distretto in possesso di regolare permesso di soggiorno o di certificazione attestante l'avvenuta prenotazione dell'appuntamento per il suo rinnovo.

Art. 5 – CRITERI DI EROGAZIONE ED ENTITA' DELLA PROVVIDENZA ECONOMICA

L'entità viene prevista in € 125 mensili. Nel caso in cui la nascita avvenga nel corso del 2005, il diritto alla concessione decorre dal mese in cui ha luogo il parto fino al 31 dicembre 2005.

Viene prevista la maggiorazione del 50% dell'importo nel caso in cui il bambino sia titolare d'invalidità civile o di attestazione dello "stato di handicap" ai sensi della Legge 104/92.

Viene prevista inoltre la maggiorazione del 20% dell'importo qualora sussista almeno una delle seguenti situazioni:

- il bambino ha meno di un anno e non frequenta l'asilo nido,
- il nucleo familiare è formato dal bambino e un solo genitore che concorre, in via esclusiva e documentata, al suo mantenimento,
- nel nucleo sono presenti due bambini con un'età inferiore ai tre anni. In questo caso, essendo unica la maggiorazione prevista, dovrà essere presentata un'unica domanda per entrambi i figli,
- un genitore è minorenne e vive in nucleo familiare con attestazione ISEE inferiore ad Euro 8.263,37

Art. 6 - BENEFICIARI

Possono presentare domanda i genitori dei minori come sopra individuato o coloro che ne fanno legalmente le veci. Questi soggetti devono presentarsi presso il Comune di residenza del nucleo familiare del minore per la compilazione della seguente documentazione:

- "Richiesta di concessione del buono sociale in favore delle famiglie di nuova costituzione in condizioni di fragilità economico/sociale per il sostegno alla natalità"
- "Dichiarazione sostitutiva unica" necessaria per la determinazione dell'attestazione ISEE relativa alla situazione economico-reddituale del nucleo anagrafico del minore

Art. 7 - COMPITI DELL'UFFICIO DI PIANO

- Definisce il bando per la presentazione delle domande;
- Raccoglie le domande e le Dichiarazioni sostitutive uniche debitamente compilate;
- Individua i beneficiari attraverso la verifica dei criteri d'ammissibilità che determinano la graduatoria:
 - Dichiarazione circa le persone, appartenenti o non al nucleo familiare, che si occupano del minore,
 - Certificazione della continuità delle cure prestate nel caso di ricovero ospedaliero.
 - Attestazione ISEE del nucleo familiare dei minori inferiore al valore stabilito all'art.5;
- Formula la graduatoria unica di Distretto, sulla base dell'attestazione ISEE, come definito al successivo art 8.;
- Eroga, sospende o revoca i Buoni in oggetto nei casi previsti all'art.11.

Art. 8 - COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

- Forniscono la modulistica sulla quale presentare la richiesta formale da parte della famiglia;
- Raccogliono la modulistica compilata dalla famiglia (nei termini stabili dal bando), verificano la completezza della documentazione, eventualmente richiedendo l'integrazione di quella mancante. Tale integrazione dovrà essere prodotta dalla famiglia entro 45 giorni dalla data di chiusura del bando pena l'esclusione dallo stesso;
- Collaborano alla definizione di modalità operative per il superamento del bisogno e la condizione di fragilità con verifiche della situazione sociale ed economica;
- Invia le richieste all'Ufficio di Piano entro 30 giorni dalla scadenza dei termini del bando o entro 30 giorni dal momento in cui la documentazione prodotta, a seguito di richiesta d'integrazione, risulti completa. Il Comune capofila provvederà all'erogazione del Buono ai beneficiari, dandone comunicazione ai singoli Comuni di residenza;
- Raccogliono ogni variazione che comporti il venir meno del diritto al Buono e avvisano tempestivamente il Comune capofila per gli opportuni provvedimenti;
- Effettuano i controlli necessari alla verifica della veridicità dei dati autocertificati e della permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione del beneficio;
- Segnalano, nel caso di accertata non veridicità dei dati dichiarati, il fatto all'Autorità Giudiziaria e/o Finanziaria per le iniziative di competenza e procedono alla revoca dei benefici concessi ed al recupero delle quote indebitamente percepite;

Art. 9 - MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Fermo restando che la presentazione della domanda potrà essere effettuata solo ed esclusivamente da nuclei familiari con attestazione ISEE come indicato all'art.5, ai soli fini della formazione della graduatoria verranno disposti i seguenti abbattimenti ed integrazioni in relazione alle seguenti variabili:

- Abbattimento del valore di €.2000 qualora il nucleo sia costituito dal minore e da un solo genitore,

- Abbattimento del valore di €.1500 qualora il minore abbia meno di un anno e non frequenti l'asilo nido,
- Abbattimento del valore di €.1000 qualora il nucleo familiare non benefici dei seguenti contributi economici: Assegno di maternità ex Art. 66 della Legge 448/98 e Assegno al nucleo con almeno tre figli minori secondo quanto previsto dall'Art. 65 della suddetta Legge,
- Abbattimento del valore di €.3000 qualora il minore sia titolare di invalidità civile o di certificazione dello "stato di handicap" ai sensi della legge 104/92,
- Abbattimento del valore di €.1000 qualora nel nucleo siano presenti persone titolari di invalidità civile o di attestazione dello "stato di handicap" ai sensi della legge 104/92,
- Incremento del valore di €.1000 qualora nel nucleo, oltre ai genitori, siano presenti altre persone maggiorenni non invalide o portatrici di handicap,
- Incremento del valore del 50% dell'ammontare delle eventuali indennità o contribuzioni dovute a motivo della specifica situazione sanitaria del minore,
- Incremento del valore di €.500 qualora il nucleo familiare benefici del contributo economico previsto dall'articolo 21 del Decreto-Legge 269/03.

Per tutti gli aspetti gestionali del calcolo dell'ISEE non previsti nel presente regolamento si fa riferimento all'apposito Regolamento ISEE approvato dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto in data 29.04.03.

Art. 10 - ACCESSO AL BUONO IN OGGETTO

L'entità delle risorse finalizzate al sostegno della natalità ammonta complessivamente, per l'anno 2005, ad €. 74.373,27 (come indicato nell'Allegato 1 della D.G.R. n°19977 del 23 dicembre 2004).

Per gli interventi oggetto del presente regolamento è prevista una disponibilità economica di €. 50.000 che verranno utilizzati fino ad esaurimento.

Le risorse rimanenti verranno utilizzate per la predisposizione di appositi progetti in collaborazione con soggetti del Terzo Settore, realizzati attraverso degli interventi personalizzati, la cui regolamentazione è in via di approntamento.

Per l'assegnazione dei benefici previsti dal presente regolamento, valido per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005, verrà emesso specifico bando pubblico entro 30 giorni dalla sua approvazione. Il valore del Buono in oggetto viene quantificato nelle entità stabilite all'art.5. La durata del Buono in oggetto sarà di dodici mesi, nei termini indicati sopra.

L'erogazione del Buono avverrà attraverso erogazioni quadrimestrali e la prima erogazione comprenderà anche le mensilità arretrate dalla data di maturazione del beneficio.

Il Buono in oggetto non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. E' cumulabile con altre provvidenze erogate dagli Enti Locali e dagli istituti previdenziali.

Art. 11- CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE

La corresponsione della provvidenza in oggetto verrà revocata nel caso di perdita dei requisiti reddituali.

L'interruzione avrà decorrenza dal momento dell'accertamento d'ufficio della sussistenza della suddetta condizione e sarà comunicata per iscritto con raccomandata r.r. alla famiglia. Nei casi in cui l'interruzione immediata del beneficio sia pregiudizievole per la salute del minore, essa sarà disposta nei termini temporali utili a garantire la tutela di quest'ultimo.

Coloro che ritenessero di ricorrere avverso il provvedimento di revoca del buono potranno presentare ricorso motivato per iscritto, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di interruzione, indirizzandolo al Dirigente competente, il quale, entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso, provvederà a rispondere in merito all'accoglienza o al rigetto motivati del ricorso stesso. Ove le motivazioni del ricorso fossero riconosciute valide, la corresponsione verrà immediatamente ripristinata e, ove fosse accertato il bisogno, sarà reintegrato anche il periodo di interruzione intervenuto. L'Ufficio di Piano, d'altro canto, si riserva, ove ne ricorrano le circostanze

e l'interesse, ad agire per la restituzione delle risorse economiche indebitamente percepite non esclusa l'azione legale.

Le risorse economiche così disponibili saranno utilizzate per la concessione del Buono a favore della prima persona esclusa dalla graduatoria.



COMUNE DI LUINO

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

REGOLAMENTO DEI CRITERI ATTUATIVI DEL BUONO PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITA' - 2005

APPROVATO con deliberazione della Giunta comunale n. 171 del 02/08/2005.

PUBBLICATA all'Albo Pretorio del Comune dal 13/08/2005 al 28/08/2005 senza opposizioni.

DIVENUTA ESECUTIVA in data 23/08/2005, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

ENTRATA IN VIGORE REGOLAMENTO 29/08/2005.

Luino, li 29/08/2005.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mauro FIORINI)